

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Direzione E - Attuazione e sostegno agli Stati membri
ENV.E.2 - Attuazione in materia ambientale
Il Capo Unità

Bruxelles, **13 NOV. 2019**
ENV.E.2/LT/am/CHAP(2018)2058

Salvatore Massimo Colombo
Via Monterosa 18
20811 – Cesano Maderno
Italia

E-mail: info@noipercesano.it

Oggetto: CHAP(2018)2058

Gentile Signor Colombo,

Mi riferisco alla Sua denuncia datata 2 giugno 2018, riguardante il progetto denominato "Pedemontana lombarda: collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse", che è stata protocollata con numero CHAP(2018)2058.

Questi servizi hanno esaminato le informazioni da Lei fornite nelle Sue comunicazioni, compresa quella inviata il 26 febbraio 2019.

Innanzitutto Le segnalo che, in base alle informazioni disponibili, la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ("direttiva VAS") non parrebbe rilevante nella situazione da Lei evocata, in quanto detta direttiva si applica per l'appunto a piani e programmi, mentre la Sua denuncia riguarda un progetto.

Mi corre inoltre l'obbligo di comunicarle che le considerazioni da Lei trasmesse in merito all'utilità dell'opera ed alla sua sostenibilità finanziaria esulano dalle competenze di questi servizi.

Con riguardo invece ai superamenti in varie zone del territorio italiano dei limiti per le concentrazioni di PM₁₀ e NO₂ fissati dalla direttiva 2008/50/CE¹, mi prego informarLa che la Commissione ha già adito a tal riguardo la Corte di giustizia, con ricorsi presentati rispettivamente il 13 ottobre 2018 (causa C-644/18) ed il 26 luglio 2019 (causa C-573/19).

Al progetto oggetto della Sua denuncia si applicano, tra l'altro, le disposizioni della c.d. direttiva VIA² che contiene specifiche disposizioni in materia di informazione e

¹ Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

² Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati e progetti pubblici e privati.

partecipazione del pubblico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Tali disposizioni sono state modificate nel tempo e rese più stringenti anche a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2003/35/CE³ la quale ha allineato, tra l'altro, la direttiva VIA alle disposizioni della Convenzione di Aarhus⁴. Le informazioni da Lei fornite sulla tempistica della procedura autorizzativa per il progetto di specie non sono sufficienti a stabilire quale versione della direttiva fosse applicabile al momento in cui la valutazione d'impatto ambientale è stata condotta. Ciò posto, non si può escludere che le modalità di informazione del pubblico relativamente alla procedura di VIA, possano essere state insufficienti alla luce degli obblighi fissati dalla direttiva.


Inoltre, in base alle informazioni disponibili, non si può escludere che la valutazione di impatto ambientale condotta per il progetto di specie possa essere stata carente, in particolare sotto il profilo della valutazione delle modifiche di progetto intervenute prima dell'autorizzazione del progetto definitivo.

Tuttavia, mi corre l'obbligo di segnalare che, considerato l'elevato numero di denunce in materia ambientale ricevute ogni anno, la Commissione ha adottato un approccio strategico⁵ al fine di garantire che ogni procedura d'infrazione abbia il più ampio impatto possibile su obiettivi importanti di politica dell'UE, e che la sua risoluzione influenzi positivamente altri casi di cattiva applicazione del diritto dell'Unione. Questo approccio prevede che le procedure di infrazione per singoli casi vengano avviate solo se sussistono elementi sufficienti per pensare i) che la pratica sia generale, ii) che la legislazione nazionale abbia un problema di conformità con il diritto dell'UE, o iii) che l'inosservanza del diritto dell'UE sia sistematica.

Quand'anche nella situazione da Lei segnalata fosse possibile ravvisare una violazione del diritto dell'UE in materia di ambiente, non ci sono elementi nella Sua denuncia che possano far ritenere che detta situazione rientri in uno dei tre casi sopra enumerati. A tal proposito Le suggerisco pertanto di continuare a rivolgersi alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali, come peraltro risulta abbia già fatto tramite il ricorso presso il TAR Lazio attualmente pendente.

Per le ragioni suesposte La informo dunque che è nostra intenzione procedere all'archiviazione del caso. Se tuttavia disponesse di nuovi elementi che potrebbero indurre a riesaminarlo, La invitiamo a contattarci entro quattro settimane dalla presente, trascorso il quale termine la Sua denuncia potrebbe essere archiviata.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti,



Ion Codescu

³ Direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

⁴ Convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

⁵ Si veda la Comunicazione della Commissione sul "*Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione*" (2017/C 18/02), GU C 18 del 19.1.2017, pagg. 10–20.